

VITTORIO PARLATO

ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA LAICITÀ
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

SOMMARIO. 1. Una laicità ai confini del laicismo. – 2. San Marino e la Santa Sede. – 3. L'Accordo del 1992 con la Santa Sede: le finalità. – 3.1. I contenuti normativi.

1. Una laicità ai confini del laicismo.

Possiamo ritenere che Stato ad indirizzo politico laico sia quello che non faccia una scelta di fondo religiosa o anti-religiosa¹, che non si faccia portatore di una propria concezione metafisica, né implichi alcuna affermazione negatrice di una verità rivelata, né alcuna opposizione ai valori spirituali e alle confessioni religiose in genere, ma, proprio prescindendo da una valutazione positiva o negativa della religione, farà propri quei valori religiosi di cui i cittadini si fanno portatori, nella misura in cui saranno recepiti dalla comunità nazionale e dai suoi organi di governo².

Siamo di fronte ad uno Stato che si presenta come autonomo da qualsiasi sistema oggettivo ed assoluto di norme religiose ed etiche di derivazione esterna rispetto all'ambito statale stesso³. La qualifica della laicità non può impedire l'esistenza di valori religiosi nell'ordinamento in difesa e garanzia (spesso maggioritaria) dei suoi componenti.

Gli ordinamenti laici possono essere diversi, in concreto, tra di loro a seconda che si indirizzino o verso l'una o verso l'altra situazione-limite (confessionismo, laicismo), ma il dato qualificante sarà la non predeterminazione ideologica, confessionista o laicista dell'ordinamento stesso.

¹ Stato che secondo la dottrina tedesca si può meglio qualificare come Stato con indirizzo politico neutro.

² Rinvio a V. PARLATO, *Legislazione statale in materia religiosa e normativa pattizia*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1983, I, p. 592 s.; e V. PARLATO, *Le intese con le confessioni acattoliche: i contenuti*, 2^a ed., Torino, Giappichelli, 1996, p. 162-163.

³ L. GUERZONI, *Note preliminari per lo studio della laicità dello Stato sotto il profilo giuridico*, in *Archivio giuridico*, 1967, p. 79 s.

Si avrà così una legislazione più o meno corrispondente all'etica religiosa, alla tutela dei comportamenti religiosamente motivati, non come richieste di una confessione religiosa o impegni concordatarî, ma come scelte politiche, determinate da un libero convincimento e confronto di idee. Oggi l'attività statale, non più limitata a garantire condizioni normali d'ordine pubblico, indispensabili allo svolgersi spontaneo delle autonomie e libertà dei privati, si rivolge ad ogni aspetto della vita civile e determina una necessaria combinazione di due realtà, da un lato la laicità, o meglio la neutralità dello Stato, dall'altro la difesa che esso Stato deve accordare ad istituti e valori sociali, informati a principî religiosi; combinazione che viene auspicata con l'avvento di una società laica nella struttura giuridica, ma dove tutti portino in sé un alto afflato religioso.

Lo Stato non dovrà imporre ai cittadini l'osservanza di norme rispecchianti principî etico-religiosi se non nella misura in cui essi sono accettati e posti come principî di etica civile, come scelte consapevoli e libere da parte di chi esercita la funzione legislativa; ma non dovrà neppure, in nome di un astratto principio di aconfessionalità o laicità, che in questo caso sarebbe vero laicismo, considerare meritevoli di una doverosa modifica quelle leggi che hanno fondamento in un costume o in una morale più religiosa che civile, quasi fosse oggettivo progresso, non dico la liberazione dell'ordinamento dai condizionamenti religiosi, ma l'allontanamento della normativa statale dai precetti etico-religiosi.

Non c'è dubbio che lo Stato moderno si orienti verso una legislazione *laica*, nel senso che la normativa non sarà improntata alla morale della religione fatta propria, che porrà su di un medesimo piano di valenza ogni credo religioso, ogni opzione fideistica e non fideistica e che, pertanto, verranno meno tutte quelle norme proprie di uno Stato confessionista e giurisdizionalista, volte da un lato, a proteggere la religione dai dissidenti interni ed esterni, dall'altro a difendere lo Stato stesso, e la sua sovranità, dalla giurisdizione ecclesiastica; una legislazione, in sintesi, che da un lato escluderà ingerenze delle autorità politiche nella vita interna, organizzazione ed azione pastorale delle confessioni religiose, e, dall'altro non darà rilevanza nell'ordinamento civile alle attività religiose, in quanto tali, se non come manifestazioni individuali e collettive dell'esercizio della libertà religiosa.

Questa legislazione, in riferimento al primo aspetto, si configura nell'attribuzione di garanzie di spazi di libertà; in relazione alla seconda prospettiva si traduce in impegni più o meno specifici, da parte dello Stato-apparato, di apprestare i mezzi che possano facilitare il soddisfacimento delle esigenze religiose delle singole confessioni.

Si può qualificare Stato ad indirizzo politico laicista, invece, quello Stato che si farà portatore, nel suo ordinamento, di una propria etica anti-religiosa o solo areligiosa. Ne consegue che negli ordinamenti di tali Stati – si propongano o no il pieno affrancamento dei cittadini da ogni sorta di legame fideistico alienante – la normativa cercherà di ridurre il fattore religioso ad un fatto meramente privato, di non dare rilievo alla fede professata anche dalla maggioranza della popolazione, ma anzi di prevedere norme che pongano limiti all'attività religiosa di qualunque credo.

* * *

Nella Repubblica di San Marino, all'articolo 6, I comma, della *Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'Ordinamento sammarinese*, approvata con legge 8 luglio 1974, n. 59, e successive modifiche, si garantisce la libertà di manifestazione del pensiero, di coscienza e di culto⁴.

Partendo da questo principio costituzionale si può affermare che San Marino è certamente uno Stato laico, anche se si sono notate alcune punte di laicismo, specie nella legge di riforma del diritto di famiglia del 1986⁵, con la voluta ignoranza dell'organizzazione ecclesiastica cattolica, religione della quasi totalità degli abitanti, a scapito della certezza del diritto, o anche con applicazione del diritto comune alle organizzazioni confessionali, non qualificabili come enti ecclesiastici, con controlli sulle loro attività e sui loro esponenti, ed infine con altre disposizioni restrittive che meglio verranno evidenziate nell'esame dell'Accordo con la Santa Sede, del 1992.

Il principio base che ha ispirato in questi ultimi tempi, ed ancor oggi, la regolamentazione del fenomeno religioso nella Repubblica è stato quello della netta separazione ideologica ed anche giuridica tra l'ordinamento sammarinese e le confessioni religiose.

La volontà di non dare rilevanza particolare alla Chiesa cattolica ed ai

⁴ “La Repubblica riconosce a tutti le libertà civili e politiche. In particolare, sono garantite le libertà della persona, del domicilio, di dimora e di espatrio, di riunione e di associazione di manifestazione del pensiero, di coscienza e di culto[...] La legge potrà limitare l'esercizio di tali diritti solo in casi eccezionali per gravi motivi di ordine pubblico e interesse pubblico”. Sul valore di questa Dichiarazione e sui principî e garanzie da sempre considerati come imprescindibili cfr. G. GUIDI, *Le fonti scritte nella Repubblica di San Marino*, Torino, Giappichelli, 2004, p. 19 s.

⁵ Legge 26 aprile 1986, n. 49, *Riforma del diritto di famiglia*; entrata in vigore il 1° luglio 1986. Sulla disciplina matrimoniale che ne deriva rinvio a V. PARLATO, *Il matrimonio nel diritto di famiglia sammarinese*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1996, I, 467-488.

sui istituti traspare, come accennato, dalla legge di riforma del diritto di famiglia; il combinato disposto degli articoli 3⁶ e 21⁷ di questa prevede che gli effetti civili del matrimonio nascono anche da una celebrazione religiosa di **qualsiasi** culto. Si può ritenere che, ai sensi delle citate disposizioni, l'ordinamento sammarinese accetti in linea di massima il principio della pluralità delle forme di celebrazione del matrimonio, ma gli elementi essenziali della forma vengono regolati per tutti, e per tutte le forme di celebrazione, dalla legge⁸. L'aver previsto la trascrizione per i matrimoni celebrati con qualsiasi rito ha aperto il problema della necessità di individuare, o meno, il ministro di culto abilitato a celebrare matrimoni trascrivibili nei registri dello Stato civile. Nella prassi la normativa è stata integrata dalla realtà basata sulla consuetudine, così si è ritenuto che i parroci cattolici siano i celebranti dei matrimoni canonici⁹, mentre sarebbe difficile l'individuazione di altri soggetti abilitati per gli altri culti se, anche in questo caso, non ci si riferisse ad una norma consuetudinaria che riteneva ministri di culto, con facoltà di celebrare siffatti

⁶ L'art. 3 afferma infatti che “gli effetti civili del matrimonio conseguono al matrimonio religioso, contratto con qualsiasi rito e celebrato nell'osservanza delle leggi dello Stato.

La trascrizione dell'avvenuto matrimonio deve essere richiesta da entrambi i coniugi, mediante apposito modulo, presentato presso l'ufficio di Stato Civile da almeno uno dei coniugi o da persona dagli stessi espressamente delegata entro il terzo giorno non festivo dalla data di celebrazione del matrimonio.

Gli effetti civili decorrono dal giorno della celebrazione del matrimonio”.

⁷ L'art. 21 della predetta legge nel disciplinare le forme della celebrazione parla genericamente di celebrante quando si riferisce sia alla forma civile che religiosa.

⁸ La legge nel riconoscere gli effetti civili al matrimonio religioso, contratto con qualsiasi rito e celebrato nell'osservanza delle leggi dello Stato, non fa alcun cenno all'esistenza o meno dell'istituto matrimoniale nelle confessioni religiose.

Stando alla lettura della legge si dovrebbe ritenere che l'ordinamento sammarinese non prende in considerazione il matrimonio nato in un ordinamento confessionale – quando questo si realizzi, come ad es. per il matrimonio cattolico, ortodosso, come anche per quello ebraico e islamico – bensì solamente la forma di celebrazione che avviene secondo le disposizioni liturgiche proprie di ciascun rito o culto.

⁹ Scrive S. DI GRAZIA, *I rapporti tra matrimonio religioso e matrimonio civile nel diritto sammarinese*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1988, p. 97, “Nonostante l'introduzione del matrimonio civile con la legge n. 37 del 1953 il matrimonio cattolico è stato sempre, ed è tuttora, il matrimonio dei sammarinesi, ovvero il matrimonio scelto dalla quasi totalità del popolo. Per contro il diritto sammarinese non prevedeva la possibilità di contrarre il matrimonio religioso acattolico con effetti civili. Tuttavia, secondo la consuetudine, era accordata alla Reggenza la facoltà di autorizzare caso per caso, la celebrazione di siffatti matrimoni”.

matrimoni, quelli designati, con speciale autorizzazione, da parte della Reggenza¹⁰.

Di fatto, oltre a matrimoni celebrati con rito cattolico si hanno matrimoni celebrati con rito della Confessione Testimoni di Geova, che celebra matrimoni nelle proprie sedi con propri ministri di culto i cui nominativi sono stati comunicati, a mezzo lettera, al Segretario di Stato agli Affari Interni e all'Ufficiale di Stato civile¹¹.

Il matrimonio celebrato in forma religiosa diviene civilmente rilevante tramite la trascrizione. La domanda di trascrizione deve essere presentata sempre a norma dell'art. 3, II comma, della legge di *Riforma del diritto di famiglia*, da almeno uno dei coniugi o da persona da essi espressamente delegata, che nella prassi, almeno per i matrimoni cattolici, è il parroco del luogo dove è stato celebrato il matrimonio.

Se l'antica e tradizionale presenza del cattolicesimo nella vita e nella storia di quello Stato¹² ha fatto sì che la normativa dovesse tener presente questa realtà, diverso è l'approccio nei confronti degli altri credo, peraltro numericamente quasi irrilevanti, così le confessioni acattoliche non possono essere riconosciute come enti ecclesiastici, ma solo come associazioni regolate dal diritto comune. Attualmente le uniche confessioni riconosciute come associazioni sono: l'*Associazione Cooperativa Studenti Biblici*, espressione della confessione Testimoni di Geova¹³, riconosciuta con Decreto del Commissario della Legge del 22 febbraio 1983 e la *Comunità Bahai*¹⁴, riconosciuta da un Decreto del Commissario della Legge del 20 maggio 1993.

¹⁰ Cfr. S. DI GRAZIA, *I rapporti cit.*, p. 101.

¹¹ Si legge nella lettera che l'Associazione comunica i nominativi dei due rappresentanti quali ministri di culto preposti alla celebrazione di matrimoni religiosi secondo il rito dei Testimoni di Geova e valido agli effetti civili.

¹² Per una bibliografia si segnala: ISTITUTO GIURIDICO SAMMARINESE, *La tutela del minore nel nuovo diritto di famiglia, Osservazioni di diritto comparato*, San Marino, 1989.

¹³ All'art. 2 dello Statuto si legge: "La associazione Cooperativa Studenti Biblici che si ispira all'Organizzazione mondiale dei Testimoni di Geova, impegnata a predicare su tutta la terra il Vangelo del Regno di Dio, retto da Gesù Cristo, si propone[...]". Sui Testimoni di Geova cfr. A. G. CHIZZONITI, *I Testimoni di Geova: da Chiesa congregazionalista a organizzazione teocratica*, in *Normativa e organizzazione delle minoranze confessionali in Italia*, a cura di V. PARLATO e G. B. VARNIER, Torino, Giappichelli, 1992, p. 249 s.

¹⁴ Il credo di questa religione (più correttamente denominata Bahá'í) è basato su di un sincretismo religioso, un filantropismo e pacifismo universale. Sui Bahá'í cfr. *L'assemblea nazionale dei Bahá'í d'Italia*, in *Normativa cit.*, p. 313 s.

2. San Marino e la Santa Sede.

Tra i due soggetti esistono le normali relazioni diplomatiche con un ambasciatore presso la Santa Sede ed un nunzio presso la Repubblica.

Prima dell'Accordo del 1992 la Repubblica del Titano era ancora gelosa della propria sovranità e memore dei difficili rapporti con la Santa Sede, che aveva esercitato la sovranità temporale su un vasto territorio entro il quale San Marino era un'*enclave*¹⁵; i rapporti tra i due soggetti non erano stati facili, anche per le ideologie laiciste fortemente presenti nel territorio italiano confinante.

Sul piano giuridico, ad esempio, la sentenza del 14 novembre 1990, n. 264/90¹⁶ con cui si delibera una dichiarazione giudiziaria di nullità di un matrimonio canonico, è importante perché richiama una Decisione

¹⁵ Per San Marino si può applicare la concezione di Bartolo da Sassoferrato secondo cui esisteva una vasta gamma di *iurisdictiones*: c'era *iurisdiction* limitata esercitata dalla autorità comunale sammarinese e una *iurisdiction maxima* esercitata dal Romano Pontefice. Anche in questo caso si può dire che entro l'ambito di ciascuna di esse, e relativamente ai bisogni di ognuna, questa *iurisdiction* è piena, e trova in se medesima la sua realizzazione. Parlare di una Repubblica indipendente già nel Medio Evo non può che significare l'antichità di una *iurisdiction*, tipica di altri comuni, riconosciuta da papi e imperatori.

Scrivono Buscarini che, nel 1740, a chiusura delle controversie in merito al rapporto di soggezione di San Marino nei confronti della Santa Sede, si riconosce alla Santa Sede stessa la condizione di Protettrice su San Marino e nello stesso periodo si cercherà di dimostrare che San Marino non è un feudo imperiale e non fa parte quindi del Regno Italico. Cfr. C. BUSCARINI, *Dal Comune allo stato: note sulla formazione della soggettività internazionale di S. Marino*, in *Storia e Ordinamento*, San Marino, 1983, p. 87-88. Un primo riconoscimento della sovranità avvenne da parte di Napoleone Buonaparte, che durante la campagna d'Italia riconobbe alla Repubblica una soggettività e capacità di porre atti di diritto internazionale (C. BUSCARINI, *Dal Comune allo stato* cit., p. 69: trattati tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Romana del 1798, tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Cisalpina sempre 1798 e tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana de 1802). "Unica tra le città del nostro Rinascimento medievale, San Marino conservò sostanzialmente intatti gli ordinamenti tipici dell'autonomia comunale [...] i componenti della piccola città del Titano [...] ebbero la ventura e il merito di conservare [...] una costante, effettiva indipendenza" di fatto (*Relazione della commissione per lo studio dei problemi istituzionali dell'ordinamento sammarinese*, a cura di G. ASTUTI, Roma, Tip. ed. Cavour, 1972, p. 9).

Anche in questo caso siamo in presenza di uno Stato che diviene sovrano in senso moderno dopo il Congresso di Vienna che sanzionerà la fine delle *iurisdictiones* elaborate dal Bartolo da Sassoferrato a favore del principio di sovranità esclusiva in un dato territorio.

¹⁶ In *Giurisprudenza sammarinese dal 1981 al 1990*, a cura dell'ISTITUTO GIURIDICO SAMMARINESE, Rimini, 1993., p. 1655 s.

del Consiglio dei XII, del 3 gennaio 1900, dove si rileva che “*le decisioni in materia civile pronunciate da una Autorità Giudiziaria di un Paese o di un ordinamento straniero, con il quale non sono state stipulate particolari convenzioni per antica pronuncia possono ottenere esecutorietà escludendo qualsiasi riesame nel merito*”, ma valutando solo i requisiti formali di legittimità, di autenticità, e del rispetto dei principî dell’ordine pubblico interno; e continua affermando che la “*giustificazione di ciò sta nei vincoli di solidarietà che, sul piano della giurisdizione, uniscono gli Stati e gli Ordinamenti appartenenti alla comunità internazionale*”. Di qui un riconoscimento dell’Ordinamento canonico come ordinamento primario, esterno a quello sammarinese con il quale non c’è alcuna convenzione, (siamo nel 1900, due anni prima della stipula dell’Accordo) in quanto ordinamento appartenente alla comunità internazionale di cui sia San Marino sia la Santa Sede sono membri.

3. L’Accordo del 1992 con la Santa Sede: le finalità.

Il 2 aprile 1992 si addivenne alla stipula dell’Accordo tra San Marino e Santa Sede, *Conventio inter Apostolicam Sedem et Rem Publicam Sancti Marini*, ratificato dal Consiglio Grande e Generale con Decreto del 30 giugno 1992, n. 47¹⁷.

Nel Preambolo dell’Accordo si legge: “Desiderando la Chiesa cattolica e lo Stato, nel reciproco rispetto della indipendenza e sovranità che ciascuno di essi ha nel proprio ordine, perseguire la leale e proficua collaborazione nelle materie di comune interesse e specialmente in quelle concernenti i valori fondamentali della persona umana, per il bene dell’uomo e della società di San Marino hanno stipulato il presente Accordo”.

Su questa premessa iniziale si possono fare queste considerazioni.

a) Sul significato di *ordine* – parola presente anche nell’art. 7, I comma, della Costituzione italiana – secondo molti si deve far riferimento alla teoria canonistica della distinzione delle sue *societates* (*Ecclesia et Status*) basata sulle finalità che perseguono; finalità spirituale l’una, finalità temporale l’altro, l’una la salvezza eterna delle anime, l’altro il bene comune terreno: da ciò *ordine* spirituale, proprio della Chiesa, e *ordine*

¹⁷ Il testo è reperibile in www.libertas.sm/diocesi/San_Marino_Vaticano/rs e in A.A.S. 1993, p. 324-334.

temporale, proprio dello Stato. Altri ritengono¹⁸, invece, che *ordine* voglia dire ordinamento e tutto ciò che attiene ai compiti di ciascuno in modo tale però che la competenza della Chiesa, e delle confessioni in genere, non intacchi quanto riguarda i compiti dello Stato, il che è ricavabile da un esame complessivo di tutte quelle norme e principî che concretamente realizzano la sovranità dello Stato, precisandone funzioni, limiti e poteri.

b) Il richiamo all'auspicata leale e proficua collaborazione; esso sembra manifestare lo spirito che ha animato le parti contraenti e rappresentare la premessa di carattere generale delle norme che indicano la linea pratica di condotta nello svolgimento dei rapporti Stato-Chiesa nella Repubblica di San Marino e fornire, così, una chiave di lettura delle successive disposizioni normative. L'anzidetta proposizione si presenta come un patto operativo fra due parti che asseriscono di avere in comune una funzione da svolgere. I due ordini, in linea di principio reciprocamente autonomi e indipendenti, in concreto si intersecherebbero per raggiungere finalità comuni: la promozione dell'uomo e il bene del Paese.

Si deve ritenere che la collaborazione abbia per oggetto un fine ampio e non predeterminabile (promozione dell'uomo e della società di San Marino); si potrebbe legittimamente pensare che le parti si siano ispirate ad una visione unitaria dei due ordini, tesi questa però contraddittoria o quanto meno non consona con la distinzione o la separazione degli stessi derivante dal principio della reciproca indipendenza e sovranità, per i quali la norma richiede un impegno di rispetto. Sarà compito dell'interprete far coincidere il principio della distinzione degli ordini con quello della collaborazione tra gli stessi; principi entrambi solennemente affermati.

Il richiamo alla collaborazione potrebbe indicare il principio guida tanto nella interpretazione del testo concordatario, quanto nello sviluppo dei rapporti fra Stato e Chiesa: collaborazione rispettosa della reciproca indipendenza che si sviluppa in materie socialmente rilevanti, anche se non rientrano nell'ambito della disciplina bilaterale convenuta, sino a caratterizzare non solo l'intero contesto dei rapporti fra istituzioni statali ed ecclesiastiche, ma lo stesso intreccio fra società civile e società religiosa.

¹⁸ G. CATALANO, *Sovranità dello Stato e autonomia della Chiesa nella Costituzione repubblicana*, Milano, 1974, p. 16 e 54; V. PARLATO, *Legislazione statale in materia religiosa* cit., p. 599 s.; S. BERLINGÒ, *Fonti del diritto ecclesiastico*, in *Digesto* 4^a ed., Torino, 1993, n. 5 e n. 18 in particolare.

Sembra opportuno rilevare che il richiamo alla cooperazione per la promozione del bene comune, di cui nel Preambolo, ha la sua ragion d'essere nella giustificazione della regolamentazione dei rapporti tra Stato e Chiesa, funzionale non tanto alla reciproca salvaguardia della sovranità nel proprio ordine, quanto alla promozione dell'uomo e al raggiungimento del bene del Paese¹⁹.

3.1. I contenuti normativi.

L'Accordo consta di 12 articoli, cui si aggiunge un Protocollo addizionale di 10 punti, redatti al fine di migliorare l'applicazione dello stesso Accordo e ad integrazione di esso.

Questo è un Concordato che tratta solo alcuni dei temi affrontati solitamente negli accordi tra Santa Sede e Stati, in più è caratterizzato dal prevedere ulteriori intese tra organi dello Stato e organi periferici della Chiesa; come è avvenuto nel caso dell'*Accordo* del 7 febbraio 1994 tra Dicastero della Pubblica Istruzione e Vicario Generale della Diocesi San Marino-Montefeltro in tema di insegnamento religioso nelle scuole²⁰.

Non è questa la sede per analizzare i 12 articoli, ma solo per riscontrare gli elementi di laicità, di collaborazione e valorizzazione della tradizione religiosa della popolazione sammarinese, come anche della tutela dei bisogni religiosi e delle attività sociali della Chiesa sammarinese. Queste tematiche rientrano nell'azione dello Stato che, come ho detto sopra, si rivolge ad ogni aspetto della vita civile e determina una necessaria combinazione della neutralità e della difesa che esso Stato deve accordare ad istituti e valori sociali, informati a principî religiosi anche al fine di apprestare mezzi utili al soddisfacimento delle esigenze religiose delle confessioni.

Alcune norme sono predisposte a fine di garantire la **collaborazione** tra le Parti, così nel 1° articolo dell'Accordo si prevede che la nomina dei titolari degli uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall'autorità eccle-

¹⁹ Per una valutazione circa la reciproca collaborazione negli accordi di Villa Madama, cfr. A. BOMPIREZZI, *Sana collaborazione tra Chiesa e Stato e bene comune*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1994, I, p. 945-961 e bibl. ivi citata.

²⁰ Nell'*Accordo* del 7 febbraio 1994 tra Dicastero della Pubblica Istruzione e Vicario Generale della Diocesi San Marino-Montefeltro viene garantito l'insegnamento catechistico della religione cattolica da docenti nominati dall'autorità civile su proposta dell'autorità ecclesiastica, quest'ultima indica i testi e controlla la didattica.

siastica. Quest'ultima comunica alla autorità civile le nomine di rilevanza per l'ordinamento della Repubblica. Sono abrogate disposizioni normative o consuetudinarie che prevedevano, a qualunque titolo e sotto qualunque forma, un intervento dello Stato in materia di conferimento di benefici ecclesiastici e semplici uffici ecclesiastici. Ai titolari di uffici, privi della cittadinanza sammarinese, che in ragione della loro attività debbono risiedere nella Repubblica, l'autorità civile concede la residenza per il periodo in cui ricoprono l'ufficio; la residenza è concessa anche a collaboratori pastorali e familiari conviventi.

Altre norme tutelano le **esigenze religiose** della popolazione; l'art. 2 garantisce l'assistenza religiosa nell'Ospedale e nella Casa di riposo; l'art. 3 prevede l'assistenza religiosa ai carcerati²¹.

Sempre a motivo delle *“esigenze religiose della popolazione – art. 9, I comma – riconoscendo la funzione morale e di servizio sociale svolta dalla Chiesa mediante l'attività pastorale, considerando che parte degli edifici di culto appartengono al patrimonio storico, culturale ed artistico della società sammarinese, lo Stato corrisponderà un congruo contributo per le spese di manutenzione straordinaria degli edifici di culto [...] che abbiano un riconosciuto valore artistico, storico, culturale ed architettonico”*; al II comma si prevede anche un contributo per la costruzione di nuovi edifici destinati a soddisfare le esigenze religiose della popolazione”. Questi edifici sono tassativamente elencati al punto 4 del Protocollo addizionale.

L'art. 5 assicura la personalità giuridica civile delle parrocchie stesse. Ai fini del **riconoscimento degli enti** occorre il decreto canonico di erezione in persona giuridica o di approvazione (n. 1, lett. A); il riconoscimento è effettuato dal tribunale commissariale, il quale ne ordina la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino* e l'iscrizione in apposito registro presso la cancelleria del Tribunale commissariale. L'art. 5 equipara tali enti ed associazioni senza fini di lucro agli enti civili di analoga finalità e pertanto soggetti alle medesime norme di legge; questi enti sono individuati al punto 2, lett. B, del Protocollo addizionale.

Altre norme valorizzano e tutelano i **valori religiosi tradizionali** della popolazione.

L'art. 6 tratta della Basilica del Santo, luogo anche di interesse statale,

²¹ In questa logica si pongono anche quelle norme che garantiscono il soddisfacimento dei bisogni religiosi in San Marino da parte di soggetti stranieri, ma chiamati dal vescovo a svolgere l'attività religiosa nello Stato (articolo 1, II comma).

e della custodia delle reliquie. La basilica è esente dalla giurisdizione della parrocchia di San Marino-Città; essa è affidata ad un sacerdote *Rettore della Basilica*; in essa si svolgono speciali cerimonie liturgiche e civili legate ai momenti salienti della vita politico-istituzionale e religiosa della Repubblica.

L'art. 6, comma VI, lett. H, recita: “*In segno di considerazione per le tradizioni religiose e civili più elevate della Repubblica ed anche in applicazione di quanto stabilito all'art. 3 dell'Accordo dell'11 luglio 1989 tra la Santa Sede e la Repubblica di San Marino sul riconoscimento civile delle feste religiose [...] sarà disposto perché siano evitate altre manifestazioni di carattere pubblico*” nelle ricorrenze di San Marino, Sant'Agata, santi patroni della Repubblica, e del Ss.mo Corpo e Sangue di Cristo.

Si trovano, poi, norme atte a limitare gli **obblighi economici** della Repubblica nei confronti dell'istituzione ecclesiastica, come l'abolizione dell'“*assegno speciale di cui alla legge 29 settembre 1965, n. 31*”, istituendo un “*fondo per interventi a sostegno di attività a carattere umanitario, solidaristico e sociale*” costituito da scelte espresse dai contribuenti pari al tre per mille dei redditi dichiarati per l'imposizione sulle persone fisiche (art. 7, II comma) con la precisazione che l'impiego del fondo saranno utilizzati dalla Chiesa cattolica di San Marino per i propri fini istituzionali e per il sostentamento del clero operante nella Repubblica per incarico del Vescovi diocesano (V comma). Peraltro, a differenza di quanto previsto nella normativa italiana, non sono previsti rendiconti all'amministrazione statale sull'impiego delle somme percepite²².

Norme a garanzia degli **interessi statali** possono essere invece quella che prevedono la nomina dei *massari* (fabbricieri) della Basilica da parte del governo della Repubblica, massari che collaboreranno con l'autorità ecclesiastica per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Basilica stessa (art. 6, VI comma, lett. D), come anche quella che prevede la nomina da parte dell'autorità statale di un sacerdote per l'assistenza spirituale nelle carceri, sacerdote designato comunque dall'autorità ecclesiastica (art. 3).

Interessante è il dettato dell'art. 10 che “*in considerazione della funzione svolta dallo Stato per il bene comune dei cittadini*”, la Chiesa ga-

²² Sul rendiconto previsto dalla normativa italiano relativo alla Chiesa cattolica cfr. F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, 6^a ed., Bologna, Zanichelli, 1997, p. 356, e su quelli relativi alle confessioni acattoliche cfr. V. PARLATO, *Le intese con le confessioni acattoliche: i contenuti*, 2^a edizione, Torino, Giappichelli, 1996, p. 147-147.

rantisce allo Stato il diritto di prelazione in caso di alienazione “*a persone o enti non ecclesiastici*” di beni di cui è proprietaria. Il riconoscimento e valorizzazione di questa attività statale è un *quid novum* nei concordati e si inserisce nella proclamata reciproca cooperazione per il bene comune sottolineata nel Preambolo.

* * *

In questo sta, direi, la laicità di San Marino: da un lato rivendicazione di sovranità e competenza esclusiva nelle materie di propria pertinenza, riconoscimento della piena competenza dell'autorità ecclesiastica nella propria sfera, collaborazione dettata dal soddisfacimento dei bisogni religiosi dei cittadini, anche con un limitato impegno economico; attenzione alle tradizioni religiose connesse alla stessa storia della Repubblica, nessun coinvolgimento ideologico.